



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08282 DEL DEP. STEFANAZZI (res. n. 681 del 23 giugno 2026)

RISPOSTA

Quanto allo specifico profilo oggetto dell'interrogazione, concernente la liquidazione dei compensi dovuti dalla Pubblica Amministrazione agli esercenti di arti e professioni, non può sottacersi che la questione sollevata dall'interrogante presenta profili di particolare sensibilità, in quanto incide direttamente sia sulle garanzie di finanza pubblica sia sull'effettività del diritto di difesa, rendendo quindi necessario un approccio prudente ed equilibrato.

La disciplina richiamata trova applicazione per i professionisti ed, in genere, per i lavoratori autonomi dal 15 giugno 2026, a seguito della novella dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, in relazione alla quale non sono, allo stato, all'esame dei competenti uffici del Ministero della giustizia modifiche normative.

Per quanto di competenza di questo Dicastero si evidenzia che le verifiche sulla regolarità fiscale dei soggetti esercenti arti e professioni sono attribuite ai funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia.

A tal proposito sono state diramate dal competente ufficio del Dipartimento per gli Affari di giustizia (D.A.G.) a tutti gli uffici giudiziari tre circolari destinate alla rete dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia sui quali ricadono le verifiche di cui al comma 1-ter dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602.

Dunque, per quanto di interesse, gli uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell'ambito delle spese di giustizia hanno l'obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivante da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere e quindi anche se di importo inferiore a 5.000 euro.

Inoltre, in un'ottica di efficienza ed economicità del procedimento amministrativo e, al fine di prevenire la duplicazione di adempimenti a carico di Uffici diversi, è stato stabilito, da altra circolare, che la verifica debba essere effettuata in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.

Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza dalla circolare n. 29 dell'8.10.2009 che espressamente prevede: *assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento- in quanto, non infrequentemente l'effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore...*

Infine, in base alla modifica operata dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 in vigore dal 23 maggio 2026, all'art. 48 bis comma 1 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in cui le parole “di qualunque ammontare” sono state sostituite dalle seguenti “ per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”; pertanto è stata adottata una recente Circolare con la quale è stato stabilito che qualora venga appurata una inadempienza del professionista, si dovrà verificare l'ammontare del debito complessivo.

L'Amministrazione potrà procedere al pagamento direttamente in favore dell'Agente della riscossione solo nel caso in cui il debito complessivo in capo al professionista risultante da una o più cartelle di pagamento notificate sia pari almeno a 5.000 euro, fermo restando che l'eventuale importo eccedente la quota di debito andrà corrisposto al professionista.

Diversamente, qualora la verifica abbia esito negativo oppure l'inadempienza

del professionista all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento si collochi al di sotto di tale soglia, il pagamento del compenso dovrà essere effettuato interamente in favore del beneficiario.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione